

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE n. 64 del 4 giugno 2015

Proposta: DET/2015/64

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DEI DATI ECONOMICI DI CONSUNTIVO 2013, ALLA DETERMINAZIONE DEI CONGUAGLI TARIFFARI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2013, ALL'AGGIORNAMENTO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO 2015 E DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI GESTORI HERA S.P.A. PER I TERRITORI DELLE PROVINCIE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, RAVENNA, FORLI'-CESENA E RIMINI, ROMAGNA ACQUE S.P.A., SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE (S.A.V.L.), SOCIETA' ACQUE POTABILI DI CORTEMAGGIORE (PC). - **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A REA SRL – CIG Z79147CBA3**

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione 4 giugno 2015

data esecutività 4 giugno 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna



II. DIRETTORE

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

considerato che, allo stato attuale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali l'Agenzia, con riferimento al gestore HERA s.p.a. per i territori delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed ai gestori Romagna Acque S.p.a., Società Acquedotto Valle del Lamone S.A.V.L., Società Acque Potabili S.A.P. di Cortemaggiore (PC), ha la necessità di effettuare attività di natura specialistica specificamente finalizzate a:

- a. Raccogliere i dati economici di consuntivo 2013;
- b. Determinare i conguagli tariffari relativi all'annualità 2013;
- c. Aggiornare il moltiplicatore tariffario 2015;
- d. Aggiornare i piani economico finanziari;

dato atto che, non disponendo di un numero sufficiente di professionalità interne in grado di assicurare l'autonoma definizione dell'approfondimento suddetto, occorre affidare la prestazione del servizio di cui trattasi ad una figura professionale o ad uno studio con competenze in materia, che fornisca il supporto specialistico richiesto;

precisato che le attività dell'affidamento in oggetto risultano puntualmente definibili e chiaramente individuabili dalla stazione appaltante fin dall'indizione della procedura e che non risulta necessario richiedere agli offerenti la predisposizione di alcun progetto tecnico;

visto l'art. 15 del regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia dell'Agenzia approvato con deliberazione n. 32 del 28 aprile 2014, che prevede:

- per l'acquisizione di servizi non presenti sui mercati elettronici, di importo inferiore alla soglia di cui all'art 125 del D.lgs 163/2006, l'affidamento diretto, di norma, a seguito della richiesta preventivi ad almeno tre ditte individuate dal responsabile del procedimento fra gli operatori economici del settore;
- nei casi succitati, al termine della procedura, che il direttore approvi gli atti e lo schema contrattuale con il fornitore individuato con un unico atto;

valutato che il costo complessivo dei servizi soggetto a ribasso è stato quantificato in € 22.000,00 oltre a IVA ed eventuali oneri di legge e che risulta pertanto inferiore alla soglia succitata;

richiamate le note di protocollo AT/2015/2418, AT/2015/2419, AT/2015/2420 successivamente rettificata con note AT/2015/2402, AT/2015/2403, AT/2015/2404 con cui ATERSIR ha inviato la richiesta di invito a presentare offerta economica per la fornitura di prestazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto, con un importo a base di gara di € 22.000,00 indirizzate rispettivamente alle tre seguenti ditte individuate dal responsabile del procedimento

- NERA Economic Consulting S.r.l. con sede in Roma, Via Basento n. 37;
- REA S.r.l. con sede in Bologna, Via Milazzo n. 17;
- SCOA S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio n. 23;

precisato che nelle lettere di invito succitate:

- è specificato che l'affidamento sarà diretto, ai sensi dell'art 15 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia già richiamato;
- al paragrafo "*modalità di aggiudicazione della gara e affidamento della fornitura*" si prevede che la scelta della migliore offerta sarà effettuata dal responsabile del procedimento, secondo il criterio del massimo ribasso e che l'affidamento della prestazione sarà approvato con determinazione dirigenziale;
- al paragrafo "*altre informazioni*" viene previsto che la stipula del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia ovvero a mezzo di scrittura privata non autenticata che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito;
- il responsabile del procedimento è individuato nell'Ing. Santandrea Stefano, Funzionario tecnico dell'Agenzia;

dato atto che, nei termini previsti dal bando (ore 12 del giorno 20 aprile 2015), risultano pervenute le offerte delle Società REA s.r.l. e SCOA s.r.l.;

considerato che il responsabile del procedimento ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio per lo svolgimento delle attività in oggetto alla Società REA s.r.l. con sede in Bologna Via Milazzo 17, per un importo contrattuale di € 21.300,00 oltre a IVA come da relazione depositata agli atti;

ritenuto provvedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società suddetta, alle condizioni previste nei documenti di gara, valutando l'offerta stessa congrua e conveniente per l'Agenzia;

verificato che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico servizio da acquisire non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di servizi oggetto della presente determinazione;

visto l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito con l. 22.11.2002 n. 266, in base al quale "le Imprese che risultano affidatarie di appalto pubblico sono tenute a documentare la regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento e l'art. 16 bis comma 10 del d.l. 29/11/2008, n. 185 convertito con l. 28/01/2009, n. 2 il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge";

dato atto che il DURC è stato regolarmente acquisito in data 19 maggio 2015 così come la visura camerale presso il registro delle imprese e la documentazione probatoria del rispetto dei requisiti in ordine alle assunzioni dei lavoratori disabili, mentre risulta tuttora in corso la verifica dei restanti requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, già autocertificati dall'impresa;

considerata la necessità ed urgenza di procedere tempestivamente alla esecuzione delle prestazioni al fine di non arrecare grave danno all'interesse pubblico perseguito dalla realizzazione delle stesse, sotto riserva di legge (in via d'urgenza ex art. 11 comma 9 del d.lgs 163/2006) e dichiarare pertanto il presente affidamento immediatamente efficace;

dato atto che qualora in esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla verifica dell'assenza di altre cause ostative come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 o di altre cause ostative previste nei documenti di gara, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultanti da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

dato atto inoltre che rispetto all'importo a base di gara, la prestazione è stata aggiudicata per € 21.300,00 oltre ad IVA pari a € 4.686,00, per complessivi € 25.986,00;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità della fase di attivazione dell'Agenzia assunto con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012

visto il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1. di provvedere all'aggiudicazione definitiva della prestazione dei servizi in oggetto alla Società REA s.r.l., con sede a Bologna in Via Milazzo 17, partita Iva e codice fiscale 03268091208, per il corrispettivo di € 21.300,00 più IVA per € 4.686,00 per un totale di € 25.986,00 alle condizioni, secondo i contenuti e con le modalità di cui allo schema contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante;
2. di dare atto che la spesa pari a complessivi € 25.986,00 troverà copertura all'intervento 1 07 02 03 "Prestazioni di servizi", cap. 103077/00 "Prestazioni di servizio a supporto del SII" del bilancio di previsione 2015;

3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal responsabile;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



Spett.le
REA S.r.l.
Via Milazzo, 17
40121 Bologna
readvisor@pec.it

Oggetto: Contratto di prestazione di servizi

Il sottoscritto Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, competente alla stipula del presente contratto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378), manifesta l'intenzione di avvalersi della collaborazione della Vostra Società secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1 -Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla prestazione di servizi per la predisposizione della parte economica finanziaria della pianificazione di Ambito del Servizio Idrico Integrato della provincia di Rimini e per il supporto tecnico ed economico - finanziario alla procedura di affidamento del servizio stesso. L'attività si inserisce nell'ambito del PROGRAMMA n. 3 "Funzioni nel campo della tutela ambientale: regolazione del servizio idrico integrato", PROGETTO n. 1 "Regolazione dei servizi pubblici ambientali e Pianificazioni di Ambito".

La prestazione consiste in particolare nelle seguenti attività da svolgere per ciascuno dei bacini tariffari gestiti da HERA S.p.A. per i territori di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., Società Acque Potabili S.p.A. per il Comune di Cortemaggiore (PC), S.A.V.L. S.r.l.

1. Raccolta e validazione dei dati e delle informazioni di consuntivo 2013 previste:
 - dalla Deliberazione AEEG n.585/2012/R/IDR;
 - dalla Deliberazione AEEG n.643/2013/R/IDR;
 - dalla Determinazione AEEG del 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID;
 - dalla Determinazione AEEG del 7 Marzo 2014 n.3/2014-DISD;
 - dalla Deliberazione AEEG del 24 dicembre 2014 n.662/2014/R/IDR;
 - da ATERSIR ad integrazione e supporto dei dati previsti dai suddetti provvedimenti e richieste ai gestori del servizio idrico integrato (di seguito SII) con comunicazione allegata (**Allegato A.1** al presente documento);
2. raccolta e validazione dei dati di consuntivo 2013, presso i gestori e le Società Patrimoniali di CONAMI S.p.A., RAVENNA HOLDING S.p.A., TEAM S.r.l., AMIR S.p.A relativi ai cespiti ed alle immobilizzazioni in corso realizzate dal gestore con il finanziamento di tali società;
3. determinazione dei congruaggi tariffari previsti dagli artt. n.45 e n.46 dell'Allegato A della Deliberazione AEEG n.585/2012/R/IDR e dall'art.29 dell'Allegato A della e Deliberazione AEEG n.643/2013/R/IDR di competenza dell'annualità 2013 a valere sulle tariffe del 2015;
4. predisposizione degli elaborati e stesura della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per la determinazione dei congruaggi tariffari;
5. aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali per il finanziamento di opere del servizio idrico integrato;
6. approfondimenti degli ulteriori elementi che saranno comunicati da Atersir in riferimento a ciascuna singola gestione (esigenze di rettifica dei PEF emerse a seguito dell'approvazione della proposta tariffaria 2014-2015);
7. aggiornamento del moltiplicatore tariffario per l'annualità 2015 e del collegato PEF attraverso il software di calcolo messo a disposizione da ATERSIR;

- in esito alle attività di cui al punto n.2;
in esito agli approfondimenti di cui al punto n.6
- a seguito dell'aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali per il finanziamento di opere del servizio idrico integrato;
 - in recepimento della Deliberazione 662/2014/R/IDR sulla individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa;
 - in recepimento di eventuali modifiche al Piano degli Interventi proposte dai gestori ed approvate dalla struttura tecnica di Atersir;
8. predisposizione degli elaborati e stesura della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per l'aggiornamento del moltiplicatore tariffario 2015 e dei PEF coerentemente con le disposizioni e i contenuti minimi informativi previsti dalle Deliberazioni AEEG n. 585/2012/R/IDR e n.643/2013/R/IDR, dalla Determinazione AEEG 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID, dalla Determinazione AEEG del 7 Marzo 2014 n.3/2014-DISD e delle ulteriori disposizioni di ATERSIR;
9. compilazione della modulistica prevista dalla Determinazione AEEG 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID aggiornata con i dati di consuntivo 2013.
10. Predisposizione delle comunicazioni da inviare ai proprietari delle infrastrutture del Servizio Idrico per l'aggiornamento dei canoni 2015

Saranno messi a disposizione per ciascun gestore del servizio idrico integrato:

- la modulistica prevista dalla Determinazione 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID: File RDT2014_idricoV2.xls di competenza di ciascun gestore compilato con dati 2012 e trasmesso ad AEEG ai fini dell'approvazione della proposta tariffaria;
- la relazione trasmessa ad AEEG in merito alla proposta tariffaria 2014-2015 predisposta sulla base delle indicazioni dello schema tipo previsto Determinazione AEEG del 7 Marzo 2014 n.3/2014-DISD sulla base dei dati consuntivi 2012;
- il software di calcolo per la determinazione del moltiplicatore tariffario e del PEF.

In riferimento all'attività di cui al punto 1, nel dettaglio dovranno essere effettuate le attività di seguito elencate:

- a) verifica della **completezza** dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori quali ad esempio: Bilancio d'esercizio-conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa al 31.12.2013, libro dei cespiti diretti del SII aggiornato al 31.12.2013, libro dei cespiti indiretti (o promiscui) del aggiornato al 31.12.2013 e relativi criteri e driver di attribuzione dei dati patrimoniali al servizio idrico integrato, documentazione a supporto della valorizzazione delle infrastrutture dei proprietari, atti attestanti l'erogazione di contributi a fondo perduto e di finanziamento a tasso agevolato, relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per la rispettiva predisposizione, prospetti di riconciliazione dei dati trasmessi relativi al ciclo idrico con quelli di Bilancio 2013 e con quelli compilati nel file RDT2014_idricoV2.xls (modulario allegato alla Determinazione AEEG 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID), prospetto di dettaglio dei costi/ricavi indiretti e rispettivi criteri/driver di attribuzione al servizio idrico integrato, prospetto dei costi/ricavi diretti e indiretti distinti per acquedotto, fognatura e depurazione, etc;
- b) verifica della **correttezza** dei dati trasmessi (ad es: coerente imputazione delle poste di costo/ricavo alle specifiche voci dei prospetti contenuti nella modulistica predisposta da AEEG e di quelli eventualmente predisposti da ATERSIR; coerenza dei dati e delle informazioni di costo, ricavo e di natura patrimoniale relativi alle altre attività idriche ed alle attività non idriche che utilizzano infrastrutture del servizio idrico integrato, coerenza dei dati

relativamente alle transazioni che il gestore del servizio idrico integrato ha avuto con altri gestori/utenti relativamente alla fornitura di servizi all'ingrosso; etc).

- c) verifica della **coerenza e riconciliazione** dei dati trasmessi con quelli di Bilancio (costi/ricavi, costo storico delle stratificazione dei cespiti, debiti, etc...) e con quelli compilati nel file RDT2014_idricoV2.xls.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati nel successivo Art. 5. Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è l'Ing. Marco Grana Castagnetti cui il Fornitore dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore della fornitura

Per lo svolgimento del suddetto incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 21.300,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento dell'incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura; il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'Offerta economica del Professionista.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente alla Società e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 3 – Termini di esecuzione

L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e la durata è stimata in 120 giorni complessivi.

ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del d.P.R. 207/2010.

Art. 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, la Ditta si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

La società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

La Società si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante in copia cartacea e su supporto magnetico in formato editabile.

Il soggetto affidatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante e la presenza di suo personale presso gli uffici di ATERSIR

Art. 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

La Società affidataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

La Società si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m., la Ditta fornitrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

CIG Z79147CBA3

Art. 7- DUVRI

Oggetto prevalente del contratto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici della Ditta affidataria o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

In virtù di quanto previsto al comma 11 del precedente art. 4 (presenza di personale della Società presso le sedi ATERSIR), ai fini della gestione della sicurezza, in considerazione della natura del servizio professionale reso, ogni obbligo si ritiene assolto dando, in sede di prima riunione di avvio della prestazione, un'adeguata informativa su quelle che sono le procedure di emergenza dell'Ente e mostrando le vie di esodo, come da piano di emergenza interno della struttura presso cui il soggetto opererà.

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, la Società affidataria costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso la Società, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

Qualora l'animontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione potrà essere prodotta sotto forma di polizza fideiussoria di pari valore da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

Art. 9 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo della fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto alla Società affidataria dall'ATERSIR contraente; la Società deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ATERSIR potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto alla Società affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 50% dell'importo contrattuale, verrà erogata decorsi 60 gg. dalla stipula del contratto;
- una seconda quota, a saldo, verrà erogata a conclusione delle attività.

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il **CIG Z79147CBA3**
- essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro, 64, 40127 Bologna, Partita IVA e Codice Fiscale: 91342750378;

- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i pagamenti, ATERSIR si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione della prestazione o dello step di prestazione così come sopra individuato, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal d.m. n. 40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

La Società affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge; la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Ditta fornitrice nei confronti di ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 11 - Trasparenza

La Società affidataria espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente prestazione;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Ravenna e Parma e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori economici che parteciperanno alla procedura di ricerca del nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore ambiente/servizi ambientali.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 12 - Riservatezza

La Ditta fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Professionista stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta fornitrice con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili alla Società, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora la Società abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10 % di cui al precedente art. 10;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal legale rappresentante nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva della Società affidataria negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 14 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società affidataria con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Ditta fornitrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- b) qualora la Società affidataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società stessa quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura.

Art. 16 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto la Ditta affidataria è tenuta ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 18 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Professionista e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Professionista sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico del Professionista tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2015 nr. 114/1 del 04/06/2015

assunto nel 2015 per Euro 25.986,00

CIG: Z79147CBA3 PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATA AI CONGUAGLI TARIFFARI SII.
AGGIUDICAZIONE A REA SRL

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 07 02 03	2015	2015	417.383,50	143.169,50	274.214,00
Capitolo / Articolo: 103077 00	2015	2015	185.000,00	135.786,00	49.214,00

Intervento: 1 07 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1306 Altri contratti di servizio
 Capitolo: 103077 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII

 Articolo: 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII

 C.d.R.: .
 C.d.G.: .
 Progetto: 2.01 REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
 Conto: Altri servizi

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 09 Prg. 04 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.02.99.000

Atto autorizzativo			
determinazione dirigenziale numero 2015/64 del 04/06/2015			
Emittente: .			
Proponente: .			
	Variazioni:	0,00	Assestato: 25.986,00
	Ordinato:	0,00	Buoni emessi: 0,00
	Liquidato:	0,00	Disponibilità: 25.986,00
	Pagato:	0,00	Disponibilità: 0,00
			Residuo: 25.986,00

Tipo e/s: 00000
 Stat.3: 0000 Non specificato
 Stat.4: 0000 Non specificato
 Stato: D Definitivo
 Competenza: Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
 Fornitore:
 Acc.correlato:
 Investimento:
 Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 04/06/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna



